

18053
12.07.11
A00GAB Ministro
1496*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* 10515
22-04-11

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO	
- 5 APR 2011	
PROT.	8947

VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante "Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali" e, in particolare, l'art. 19;

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTO, altresì, il comma 177 bis dello stesso art. 4 della legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

VISTO l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 aprile del 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - del 28 febbraio 2007, n. 15, recante "Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali", secondo la normativa introdotta dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006;

VISTO l'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che: "Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e



IL CONSIGLIERE
(Dott. Luigi Caso)

27 GIU 2011

4

390



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.”;

VISTA la circolare 24 maggio 2010, n. 2276, del Ministro dell'economia e delle finanze, recante “Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, l'art. 4, comma 31, ai sensi del quale, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dall'anno 2006;

VISTO il comma 32 della citata legge n. 350 del 2003, che consente l'utilizzo delle economie d'asta conseguite, per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

VISTA la disposizione di cui al punto 3.1 della delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 74, come modificata dal punto 2 della Delibera CIPE 22 luglio 2010, n. 69, ai sensi della quale “Per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti d'impianti; a tal fine il Ministero politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, alla assegnazione delle economie d'asta, nei limiti delle effettive disponibilità di stanziamento, tenendo conto delle economie conseguite dal concessionario istante e della capacità di realizzazione dimostrata dallo stesso in base alla spesa approvata e liquidata dal concessionario”;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'art. 2, comma 133, che prevede, al fine di assicurare la prosecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Piano irriguo nazionale, un ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di 15 anni, a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, conseguentemente, sono state soppresse;

VISTO l'art. 20 della legge 30 dicembre 1991 come sostituito dall'art. 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai sensi del quale “Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente”

VISTO l'art. 60, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha ridotto lo stanziamento di € 100 milioni disposto dalla legge n. 244 del 2007, riconducendo l'importo annuale ad € 59.417.157,00 per quindici anni decorrenti dal 2011;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che ridotto ulteriormente lo stanziamento destinato al finanziamento del Piano





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

irriguo nazionale riconducendolo all'importo di € 53.475.441,00 all'anno per quindici anni decorrenti dal 2011;

VISTA la Delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 75, integrata dalla Delibera CIPE n. 117 di pari data, con la quale è stato approvato il Programma di completamento del Piano irriguo nazionale di cui alla Delibera CIPE n. 74 del 2005, ammettendo a finanziamento interventi infrastrutturali irrigui nelle regioni del centro nord d'Italia, per l'importo complessivo di € 500.085.103,74;

CONSIDERATO che, a seguito delle riduzioni di stanziamento operate dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è apparsa la necessità di ricondurre gli importi relativi agli interventi di cui alle citate Delibere CIPE n. 75 e n. 117 del 2006 ad € 418.507.864,31, per consentire anche il finanziamento del nuovo programma di interventi per le regioni meridionali dell'importo di € 176.976.706,90, approvato dalla Delibera CIPE 18 novembre 2010, n. 92;

CONSIDERATO, pertanto, che il contributo pluriennale recato dall'art. 2, comma 133, della legge n. 244 del 2007 pari ad € 53.475.441,00 all'anno, è destinato alla copertura del programma di interventi, compresa la quota di ammortamento mutuo, per il centro – nord nell'ammontare di € 37.372.687,34 e per le regioni meridionali, per € 16.102.753,66;

VISTA la delibera del 22 luglio 2010, n. 69, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con la quale è stato approvato il Programma Nazionale degli interventi nel settore idrico per le aree del centro-nord, per l'importo complessivo pari ad € 418.507.864,31;

VISTO il punto 4 della citata Delibera CIPE n. 69/2010, ai sensi del quale “Le concessioni delle opere le cui procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro diciotto mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono revocate con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Ai concessionari saranno riconosciute le spese rendicontate sostenute. Le risorse liberate in seguito alle revoche delle concessioni saranno destinate al finanziamento delle opere individuate dalle Regioni ed approvate in linea tecnica e programmatica dal CIPE. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua tra le opere approvate in linea tecnica e programmatica, l'intervento da ammettere a finanziamento, tenendo presente la capacità esecutiva dimostrata sia dal singolo soggetto concessionario sia a livello regionale. La valutazione dell'indice di efficienza è effettuata sulla base dello stato di avanzamento della spesa sostenuta e approvata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la nota del 14 aprile 2010, n. 8275, e del 21 ottobre 2010, n. 23521 con le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali di cui alla legge 244/2007;

CONSIDERATO che, con nota del 21 gennaio 2011, n. 1636, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177 bis, della legge n. 350 del 2003, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dalla attualizzazione dei contributi pluriennali oggetto del





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

presente decreto ed è, pertanto, possibile attivare l'utilizzo dei contributi pluriennali disposti dall'art. 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'allegato sub 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, del contributo pluriennale nell'importo massimo annuale di € 37.372.687,34, con decorrenza dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2025, assegnato dal CIPE con Deliberazione n. 69 del 22 luglio 2010, a valere sulle risorse stanziare dall'art. 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per assicurare la prosecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Piano irriguo nazionale.

2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverrà - sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto sub 1 al presente decreto- in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito di contrazione di mutuo, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico del bilancio dello Stato, che i soggetti beneficiari dei contributi sono autorizzati a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati, nonché al piano di erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi, dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero politiche agricole alimentari e forestali che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Lo schema di contratto relativo al perfezionamento del mutuo, preventivamente alla stipula, dovrà essere trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovrà notificare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze, copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

4. Nel contratto, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, in particolare del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dovrà essere inserita apposita clausola che prevede a carico degli Istituti finanziatori l'obbligo di comunicare, in via telematica, al massimo entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della operazione finanziaria, con indicazione delle





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

informazioni di cui al prospetto allegato alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2276 del 24 maggio 2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.

ART. 2

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà, prima dell'utilizzo del netto ricavo relativo al contratto di finanziamento, ad adottare gli atti necessari per l'assunzione dell'occorrente impegno di spesa, a favore dei soggetti beneficiari, a valere sui contributi di cui all'art. 1, nel limite dell'importo massimo ivi indicato, sul capitolo 7438 del proprio stato di previsione della spesa, con imputazione a carico del piano gestionale relativo alla autorizzazione di spesa decorrente dall'anno 2011, recata dall'art. 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 3

1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali mediante operazione finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, dovrà avvenire secondo stati di avanzamento dei lavori previsti nel progetto, approvati dal Ministero politiche agricole, alimentari e forestali, in base alla vigente normativa, su documentata richiesta da parte del beneficiario del contributo; l'Amministrazione può autorizzare l'erogazione del netto ricavo, a titolo di anticipazione, fino al 15 % dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta, da recuperare proporzionalmente nel corso degli stati di avanzamento dei lavori.

2. In ogni caso, l'erogazione dei contributi sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.

3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.

ART. 4

1. A decorrere dalla data di adozione dei singoli decreti di concessione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua un monitoraggio sull'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi della Delibera CIPE del 22 luglio 2010, n. 69, allo scopo di verificare l'ammontare delle risorse non necessarie per la compiuta realizzazione dei predetti progetti; tali risorse, unitamente a quelle liberate a seguito della revoca delle concessioni le cui procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro diciotto mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono destinate alla prosecuzione del Piano irriguo nazionale. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui al punto 4 della Delibera CIPE del 22 luglio 2010, n. 69, individua i progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, da finanziare a carico delle risorse di cui al comma 1.





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2. Le risorse liberate a seguito dell'intervento dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, sono ugualmente destinate alla prosecuzione del Piano irriguo nazionale, in favore di interventi localizzati nelle Regioni ove tali risorse sono state liberate.

3. Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno essere utilizzate ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 5

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rispetto ai beneficiari di cui all'allegato sub 1 non appartenenti alla pubblica amministrazione, è autorizzato, previo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze e ove espressamente previsto nel contratto di finanziamento, ad accettare eventuali atti di delega all'incasso dei contributi, ai sensi dell'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Roma, 25 FEB. 2011,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Pres. d'atto N° 1069

Roma, 22.06.11



IL DIRETTORE

